

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi al

## COMUNICATO UFFICIALE N. 18/C (2002-2003)

Riunione del  
16 dicembre 2002

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2002**

### **1 - APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S. LIPARI/MAMERTINA DEL 13.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 6.11.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 6 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S.R. Mamertina in merito alla posizione del calciatore Licari Fabrizio, schierato dal C.S. Lipari nella gara di campionato del 13.10.2002 benché squalificato in relazione a gara di "Coppa Sicilia" (Vulcano - squadra del momento del Licari - Pellegrino del 24.10.2001), accoglieva il reclamo ed infliggeva la perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di € 350,00 alla società ed altre sanzioni a suoi tesserati. Rilevava che il Licari doveva scontare la seconda giornata di squalifica, non scontata nelle gare di Coppa, nella prima squadra della nuova società di appartenenza (il C.S. Lipari, per l'appunto) ed in gara di campionato.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società obiettando che nella nuova stagione agonistica il Licari non aveva preso parte alle prime due gare di "Coppa Italia" con la soc. Real S. Pietro e che, avendo così scontato la residua giornata di squalifica, aveva titolo a partecipare alle partite di campionato. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione revocasse la sanzione della perdita della gara e le altre sanzioni.

Alla seduta del 16 dicembre 2002, assente il rappresentante della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello del C.S. Lipari, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento.

E difatti, posto che il calciatore Licari è stato squalificato in esito a partita di "Coppa Sicilia", stagione agonistica 2001/2002, lo stesso ha scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non giocando le prime due gare di "Coppa Italia", stagione 2002/2003. E ciò, diversamente da come ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 dello stesso C.G.S..

Bisogna rilevare, infatti, che la tesi secondo cui la mancata partecipazione del Licari alle gare di "Coppa Italia" disputate dalla sua nuova società di appartenenza sarebbe inefficace dal momento che, avendo cambiato società, avrebbe dovuto scontare la sanzione in gara ufficiale "della prima squadra" della nuova società, e cioè in gara di campionato, non può essere condivisa.

La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell'art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata dallo stesso comma 3 e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell'infrazione. Va da sé che nel disciplinare l'esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un'altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell'articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società.

Che poi la sanzione vada scontata nella "prima squadra" della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell'esigenza che la squalifica non venga sostanzialmen-

te elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che - fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Licari, che ha subito la squalifica in gara di "Coppa Sicilia" ed ha scontato la seconda ed ultima giornata in gara (giocata dalla nuova società di appartenenza) di "Coppa Italia", ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno.

Diversamente dall'avviso espresso dalla Commissione Disciplinare la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separatezza tra "Coppa Italia" o "Coppa Regione" da una parte ed altre competizioni dall'altra fissato dall'art. 14, comma 10, C.G.S.; principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di "Coppa Italia" o di "Coppa Regione" va scontata in queste competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all'una ("Coppa Italia") o ad una delle altre ("Coppa Regione"). Dal combinato disposto di cui all'articolo appena richiamato e di cui all'art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di "Coppa Italia" o "Coppa Regione" va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni ("Coppa Italia" e "Coppa Regione").

Che è il caso del Licari, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, il C.S. Lipari, con la Mamertina del 13.10.2002 occorre concludere che era regolare, avendo scontato il residuo di squalifica avuta in relazione a gara di "Coppa Sicilia" nella "Coppa Italia", sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente.

Considerato, in definitiva, che il Licari ha efficacemente scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non partecipando alle due gare di "Coppa Italia" della sua nuova società con la soc. Real S. Pietro, l'appello proposto va, come già rilevato, integralmente accolto.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la relativa tassa va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal C.S. Lipari di Lipari (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.

## **2 - APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIPARI/S. AGATA DEL 27.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 25 del 14.11.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 13 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. S. Agata Calcio in merito alla posizione del calciatore Licari Fabrizio, schierato dal C.S. Lipari nella gara di campionato del 27.10.2002 benché squalificato in relazione a gara di "Coppa Sicilia" (Vulcano - squadra del momento del Licari - Pellegrino del 24.10.2001), accoglieva il reclamo ed infliggeva la perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di € 350,00 alla società ed altre sanzioni a suoi tesserati. Rilevava che il Licari doveva scontare la seconda giornata di squalifica, non scontata nelle gare di Coppa, nella prima squadra della nuova società di appartenenza (il C.S. Lipari, per l'appunto) ed in gara di campionato.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società obiettando che nella nuova stagione agonistica il Licari non aveva preso parte alle prime due gare di "Coppa Italia" con la soc. Real S. Pietro e che, avendo così scontato la residua giornata di squalifica, aveva titolo a partecipare alle partite di campionato. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione revocasse la sanzione della perdita della gara e le altre sanzioni.

Alla seduta del 16 dicembre 2002, presente il solo rappresentante della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello del C.S. Lipari, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento.

E difatti, posto che il calciatore Licari è stato squalificato in relazione a partita di "Coppa Sicilia", stagione agonistica 2001/2002, lo stesso ha scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non giocando le prime due gare di "Coppa Italia", stagione 2002/2003. E ciò, diversamente da come ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 dello stesso C.G.S..

Bisogna rilevare, infatti, che la tesi secondo cui la mancata partecipazione del Licari alle gare di "Coppa Italia" disputate dalla sua nuova società di appartenenza sarebbe inefficace dal momento che, avendo cambiato società, avrebbe dovuto scontare la sanzione in gara ufficiale "della prima squadra" della nuova società, e cioè in gara di campionato, non può essere condivisa.

La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell'art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata dallo stesso comma 3 e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell'infrazione. Va da sé che nel disciplinare l'esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un'altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell'articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società.

Che poi la sanzione vada scontata nella "prima squadra" della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell'esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che - fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Licari, che ha subito la squalifica in gara di "Coppa Sicilia" ed ha scontato la seconda ed ultima giornata in gara (giocata dalla nuova società di appartenenza) di "Coppa Italia", ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno.

Diversamente dall'avviso espresso dalla Commissione Disciplinare la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separatezza tra "Coppa Italia" o "Coppa Regione" da una parte ed altre competizioni dall'altra fissato dall'art. 14, comma 10, C.G.S.; principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di "Coppa Italia" o di "Coppa Regione" va scontata in queste competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all'una ("Coppa Italia") o ad una delle altre ("Coppa Regione"). Dal combinato disposto di cui all'articolo appena richiamato e di cui all'art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di "Coppa Italia" o "Coppa Regione" va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni ("Coppa Italia" e "Coppa Regione").

Che è il caso del Licari, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, il C.S. Lipari, con la S. Agata del 27.10.2002 occorre concludere che era regolare, avendo scontato il residuo di squalifica avuta in relazione a gara di "Coppa

Sicilia” nella “Coppa Italia”, sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente.

Considerato, in definitiva, che il Licari ha efficacemente scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non partecipando alle due gare di “Coppa Italia” della sua nuova società con la soc. Real S. Pietro, l'appello proposto va, come già rilevato, integralmente accolto.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la relativa tassa va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal C.S. Lipari di Lipari (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.

### **3 - APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PATTI/LIPARI DEL 20.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 25 del 14.11.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 13 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Patti Calcio in merito alla posizione del calciatore Licari Fabrizio, schierato dal C.S. Lipari nella gara di campionato del 20.10.2002 benché squalificato in relazione a gara di “Coppa Sicilia” (Vulcano - squadra del momento del Licari - Pellegrino del 24.10.2001), accoglieva il reclamo ed infliggeva la perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di € 350,00 alla società ed altre sanzioni a suoi tesserati. Rilevava che il Licari doveva scontare la seconda giornata di squalifica, non scontata nelle gare di Coppa, nella prima squadra della nuova società di appartenenza (il C.S. Lipari, per l'appunto) ed in gara di campionato.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società obiettando che nella nuova stagione agonistica il Licari non aveva preso parte alle prime due gare di “Coppa Italia” con la soc. Real S. Pietro e che, avendo così scontato la residua giornata di squalifica, aveva titolo a partecipare alle partite di campionato. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione revocasse la sanzione della perdita della gara e le altre sanzioni.

Alla seduta del 16 dicembre 2002, presente il solo rappresentante della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello del C.S. Lipari, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento.

E difatti, posto che il calciatore Licari è stato squalificato in relazione a partita di “Coppa Sicilia”, stagione agonistica 2001/2002, lo stesso ha scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non giocando le prime due gare di “Coppa Italia”, stagione 2002/2003. E ciò, diversamente da come ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 dello stesso C.G.S..

Bisogna rilevare, infatti, che la tesi secondo cui la mancata partecipazione del Licari alle gare di “Coppa Italia” disputate dalla sua nuova società di appartenenza sarebbe inefficace dal momento che, avendo cambiato società, avrebbe dovuto scontare la sanzione in gara ufficiale “della prima squadra” della nuova società, e cioè in gara di campionato, non può essere condivisa.

La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell'art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata dallo stesso comma 3 e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell'infrazione. Va da sé che nel disciplinare l'esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un'altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore del-

l'articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società.

Che poi la sanzione vada scontata nella "prima squadra" della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell'esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che - fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Licari, che ha subito la squalifica in gara di "Coppa Sicilia" ed ha scontato la seconda ed ultima giornata in gara (giocata dalla nuova società di appartenenza) di "Coppa Italia", ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno.

Diversamente dall'avviso espresso dalla Commissione Disciplinare la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separatezza tra "Coppa Italia" o "Coppa Regione" da una parte ed altre competizioni dall'altra fissato dall'art. 14, comma 10, C.G.S.; principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di "Coppa Italia" o di "Coppa Regione" va scontata in queste competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all'una ("Coppa Italia") o ad una delle altre ("Coppa Regione"). Dal combinato disposto di cui all'articolo appena richiamato e di cui all'art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di "Coppa Italia" o "Coppa Regione" va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni ("Coppa Italia" e "Coppa Regione").

Che è il caso del Licari, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, il C.S. Lipari, con la soc. Patti del 20.10.2002 occorre concludere che era regolare, avendo scontato il residuo di squalifica avuta in esito a gara di "Coppa Sicilia" nella "Coppa Italia", sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente.

Considerato, in definitiva, che il Licari ha efficacemente scontato la seconda ed ultima giornata di squalifica non partecipando alle due gare di "Coppa Italia" della sua nuova società con la soc. Real S. Pietro, l'appello proposto va, come già rilevato, integralmente accolto.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la relativa tassa va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal C.S. Lipari di Lipari (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.

#### **4 - APPELLO DELLA S.S. REAL SCAFATI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE ROMA/REAL SCAFATI DEL 19.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002)

Con atto, in data 26.10.2002, la S.S. Scafati Calcio a Cinque proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare, presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 125 del 15 novembre 2002, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo, presso la predetta Divisione, di comminare alla soc. Real Scafati (unitamente alla soc. Brillante Calcio a Cinque) la punizione della perdita della gara Brillante/Real Scafati del 19.10.2002, con il punteggio di 0-2.

Avverso tale delibera si appellava alla C.A.F. la S.S. Scafati, eccependo l'insussistenza dei presupposti per sospendere la gara, in quanto non è stata accertata la presenza dei necessari requisiti di ordine pubblico per portare a termine la stessa e stigmatizzando

di avere ricevuto l'identica sanzione della soc. Brillante Calcio a Cinque, nonostante, quest'ultima abbia disputato la gara sul proprio campo.

L'appello può essere accolto nei limiti che seguono.

L'arbitro, adempiendo ad un suo specifico ed esclusivo compito, ha sospeso, correttamente, la gara, in quanto si era venuta a creare una situazione ingestibile, di messa in pericolo delle condizioni di sicurezza per il regolare svolgimento della gara, a causa dei ripetuti scontri fisici tra i giocatori e i sostenitori di entrambe le squadre.

In tale situazione deve considerarsi irrilevante la presenza delle forze dell'ordine, ai fini della possibilità di riprendere la gara dopo la sospensione, causata dai predetti incidenti, svoltisi sia sul terreno di gara che, soprattutto, sugli spalti, in quanto la ripresa della stessa non può basarsi, esclusivamente, sulla "presenza di tutti i requisiti di ordine pubblico", come sostenuto dalla ricorrente.

Per quanto concerne la quantificazione della sanzione, fermo restando il giudizio di notevole gravità dei fatti che hanno causato la sospensione della gara, la C.A.F. ritiene che la stessa possa essere ridotta con l'esclusione della pena pecuniaria e che, in questo senso, vada annullata la predetta decisione della Commissione Disciplinare.

Questa diminuzione della sanzione trova giustificazione nel fatto che la società ricorrente era squadra ospite e quindi, con obblighi meno intensi, nella materia in esame, rispetto alla società ospitante.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Real Scafati Calcio a Cinque di Scafati (Salerno) annulla la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante e conferma nel resto. Dispone la restituzione della tassa versata.

#### **5 - APPELLO DELLA S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL S. SALVO/VILLA S. MARIA DEL 6.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002)

La S.S. Villa S. Maria ha inoltrato ricorso a questa Commissione contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 20 del 21 novembre 2002 che, in accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Real San Salvo in ordine al risultato della gara Real S. Salvo/Villa S. Maria disputata il 6.10.2002 per il Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria, aveva ripristinato il risultato conseguito sul campo, con il seguente punteggio: Real S. Salvo 5/Villa S. Maria 1.

La ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità della decisione impugnata, per violazione del principio del contraddittorio in relazione all'art. 26 n. 6 lett. a) (ora art. 30 n. 5) C.G.S., rilevando di non essere stata convocata per la discussione orale del reclamo, sebbene nelle proprie controdeduzioni avesse espressamente richiesto di essere sentita. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente eccepisce la erronea applicazione, da parte della Commissione, dei principi regolamentari relativi ai mezzi di prova utilizzabili nei procedimenti disciplinari. Sostiene infatti l'appellante che la ritrattazione fatta dall'arbitro, in sede di chiarimenti, a totale modifica del proprio referto, non può avere alcun valore nel giudizio disciplinare.

Conclude pertanto chiedendo, in via principale, che la decisione impugnata sia dichiarata nulla per violazione del principio del contraddittorio, ed in subordine che la delibera venga riformata, infliggendo alla S.S. Real S. Salvo la punizione sportiva della perdita della gara S.S. Real S. Salvo/S.S. Villa S. Maria con il punteggio di 2 a 0.

La C.A.F. ritiene che il primo motivo di gravame meriti accoglimento.

L'art. 30 n. 5 C.G.S. dispone, in ordine allo svolgimento dei procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, che "è diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice Sportivo".

In forza di tale principio, la mancata convocazione nel procedimento disciplinare di una parte che abbia fatto rituale e tempestiva richiesta di essere sentita oralmente, integra una violazione del contraddittorio che comporta la nullità del giudizio.

Nel caso in esame, risulta dagli atti che non venne disposta l'audizione della S.S. Villa S. Maria, malgrado questa avesse chiesto, nelle proprie controdeduzioni, di essere ascoltata dinanzi alla Commissione Disciplinare. Deve pertanto essere dichiarata la nullità della delibera con rinvio al primo Giudice.

L'accoglimento del motivo di gravame relativo alla nullità della delibera impugnata preclude ovviamente l'esame del merito, che va rimesso alla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto della S.S. Villa S. Maria di Villa S. Maria (Chieti) annulla l'impugnata delibera, ex art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, per nuovo esame di merito. Dispone la restituzione della tassa versata.

**6 - APPELLO DELL'A.S. TORRINO SPORTING CLUB CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTIA/TORRINO DEL 27.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 140 del 22.11.2002)

Dopo la disputa della gara A.S. Ostia Calcio a Cinque/A.S. Torrino S.C. Calcio a Cinque del 27.10.2002, valida per il Campionato Nazionale Under 21, la Società A.S. Ostia Calcio a Cinque proponeva reclamo al Giudice Sportivo competente, sostenendo che alla gara suddetta aveva partecipato il calciatore del Torrino Chilelli Alessandro, in posizione irregolare perché squalificato con delibera pubblicata sul C.U. n. 93 del 23 ottobre 2002 e chiedendo pertanto l'applicazione della sanzione sportiva di perdita della gara a carico della A.S. Torrino.

Il Giudice Sportivo, in accoglimento del ricorso, deliberava di comminare alla Torrino Sporting Club la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-2, nonché l'ammenda di euro 500,00 e di squalificare il calciatore Chilelli Alessandro per una giornata effettiva di gara.

Contro tale delibera proponeva reclamo la A.S. Torrino, denunciando l'incongruenza delle norme regolamentari (artt. 17 comma 2 e 41 comma 2 C.G.S.) che prevedono diverse modalità di esecuzione delle sanzioni, rispettivamente per la Lega Nazionale Dilettanti e per i Comitati Regionali. Sosteneva la reclamante che il Chilelli, espulso nel corso della gara del 20.10.2002, non era stato utilizzato nel turno infrasettimanale del 23.10.2002 ed aveva quindi scontato (in conformità con i principi di cui alla circolare F.I.F.A. n. 821 dell'1.10.2002) la giornata "obbligatoria" di squalifica conseguente al provvedimento di espulsione inflittogli, disputando così in posizione regolare la gara Ostia/Torrino del 27.10.2002.

La Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 140 del 22 novembre 2002, riduceva a euro 250,00 la sanzione pecuniaria inflitta all'A.S. Torrino, confermando nel resto le decisioni del Giudice Sportivo.

Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto ricorso l'A.S. Torrino per chiedere il ripristino di risultato conseguito sul campo, invocando l'immediata applicazione della circolare F.I.F.A. n. 821 del 2.10.2002 che impone alle Federazioni Nazionali di uniformare i propri regolamenti al principio secondo cui un calciatore espulso dal terreno di giuoco nel corso di una competizione deve obbligatoriamente essere squalificato per la gara successiva della medesima competizione.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Osserva la C.A.F. che i primi giudici hanno correttamente applicato la normativa che disciplina l'esecuzione delle sanzioni ed in particolare l'art. 17 n. 2 C.G.S., che stabilisce che le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale. In base a tale principio la squalifica del Chilelli, inflitta con Comunicato Ufficiale del 23.10.2002, avrebbe dovuto essere scontata nella gara immediatamente successiva, ovvero Ostia/Torrino del 27.10.2002. La



mancata partecipazione del Chilelli alla gara infrasettimanale del 23.10.2002 non poteva infatti comportare l'esecuzione di una squalifica che avrebbe acquistato efficacia soltanto il giorno seguente, 24.10. La circolare F.I.F.A. invocata dalla ricorrente, oltre a non avere efficacia immediatamente precettiva nel nostro ordinamento, raccomanda alle Federazioni Nazionali il rispetto di un principio (obbligo di sanzionare il calciatore espulso con almeno una giornata di squalifica) che l'ordinamento calcistico italiano ha da tempo recepito, mentre nulla prevede in merito alla esecuzione delle sanzioni. Non resta quindi che applicare, come hanno fatto i primi giudici, la regola dettata dall'art. 17 n. 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.S. Torrino Sporting Club Calcio a Cinque di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

**7 - APPELLO DELL'A.S. SPORTING R.C.B. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBUCA DI SICILIA/SPORTING R.C.B. DEL 13.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 26 del 21.11.2002)

L'A.S. Sporting R.C.B. di Marsala, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 26 del 21 novembre 2002 e relativa alla gara Sambuca/Sporting R.C.B. del 13.10.2002.

La ricorrente richiede l'applicazione della norma di cui all'art. 12 c. 1 C.G.S. che prevede la perdita della gara con il punteggio di 0-2 a carico della società ritenuta responsabile di aver influito sul regolare svolgimento della gara. Ciò in contrasto con quanto correttamente stabilito dalla Commissione Disciplinare che ha invece ritenuto non applicabile tale sanzione sportiva in quanto il fatto comportante alterazione del potenziale atletico dello Sporting era imputabile ad accompagnatori o sostenitori della squadra avversaria.

In sostanza, quindi, la società ricorrente chiede un riesame del merito che è precluso in questa sede a norma dell'art. 33 primo comma C.G.S.. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sporting R.C.B. di Marsala (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**8 - APPELLO DEL C.S. MONTECCHIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECCHIO/PICCHI S. GIACOMO DEL 12.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 19 del 7.11.2002)

Il Club Sportivo Montecchio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria che, confermando la decisione del Giudice Sportivo, ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara C.S. Montecchio/A.C. Picchi San Giacomo del 12.10.2002 con il punteggio di 0-2.

Rileva preliminarmente questa Commissione che l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare è stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 7 novembre 2002 e il reclamo risulta presentato solo in data 28 novembre 2002 e, quindi, allorché era scaduto il termine di sette giorni stabilito dall'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ne deriva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente essere disposto l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal C.S. Montecchio di Montecchio (Terni) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**9 - APPELLO DELLA S.S. CARPINONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPINONE/MONTERODUNI ROCCADEVANDRO DEL 22.9.2002** (Delibera

della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 35 del 31.10.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 31 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, decidendo sul reclamo proposto dalla S.S. Carpinone Calcio in merito alla posizione del calciatore Teoli Valentino, schierato dalla soc. Monteroduni Roccadevandro nella gara di campionato del 22.9.2002 nonostante il residuo di squalifica di una giornata in relazione a gara di "Coppa Lazio", rigettava il reclamo rilevando che il Teoli avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica non in gara di campionato, ma non prendendo parte alla prima gara della Molise Cup disputata dalla prima squadra della sua nuova società di appartenenza, stagione 2002/2003.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la S.S. Carpinone obiettando che il Teoli, trasferito dall'A.S. Roccadevandro 90 alla U.S. Monteroduni Roccadevandro, squadra non partecipante alla "Coppa Lazio" nella quale il Teoli aveva maturato la squalifica, avrebbe dovuto scontare la residua giornata in campionato e ciò in applicazione della deroga di cui all'art. 17, punto 6 ultima parte, C.G.S. secondo cui il calciatore che cambia società, in deroga (per l'appunto) a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 17, sconta le residue giornate di squalifica nelle gare ufficiali nelle quali gioca la prima squadra della nuova società.

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla U.S. Monteroduni Roccadevandro la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Alla seduta del 16 dicembre 2002, assente il rappresentante della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della S.S. Carpinone Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

E difatti, posto che il calciatore Teoli è stato squalificato in relazione a partita di "Coppa Lazio", stagione agonistica 2001/2002, lo stesso avrebbe dovuto scontare la seconda ed ultima giornata di squalifica non disputando la prima gara della "Molise Cup", stagione 2002/2003. E ciò, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 dello stesso C.G.S..

La società appellante ha eccepito l'inefficacia della (eventuale) mancata partecipazione del Teoli alla gara di "Molise Cup" dal momento che, avendo cambiato società, il calciatore non ha potuto scontare la sanzione nella medesima competizione nella quale gli era stata inflitta, essendo la "Molise Cup" diversa dalla "Coppa Lazio" e trattandosi in ogni caso di torneo a rapido svolgimento non assimilabile ad una "Coppa Regione". Il Teoli avrebbe dovuto scontare la sanzione, perciò, in gara ufficiale "della prima squadra" della nuova società, e cioè in gara di campionato, come prescritto dall'art. 17, comma 6, C.G.S..

La deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell'art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata dallo stesso comma 3 e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell'infrazione. Va da sé che nel disciplinare l'esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un'altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell'articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società.

Che poi la sanzione vada scontata nella "prima squadra" della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell'esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della

(nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che - fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Teoli, che ha subito la squalifica in gara di "Coppa Lazio" ed avrebbe dovuto scontare la seconda ed ultima giornata in gara (della nuova società di appartenenza) di "Molise Cup", ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno.

Diversamente dall'avviso espresso dalla società appellante la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separatezza tra "Coppa Italia" o "Coppa Regione" da una parte ed altre competizioni dall'altra fissato dall'art. 14, comma 10, C.G.S.: principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di "Coppa Italia" o di "Coppa Regione" va scontata in queste competizioni e va scontata in altre competizioni (leggi nelle gare di campionato) nel solo caso in cui la società di appartenenza del calciatore non partecipi all'una ("Coppa Italia") o ad una delle altre ("Coppa Regione"). Dal combinato disposto di cui all'articolo appena richiamato e di cui all'art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di "Coppa Italia" o "Coppa Regione" va scontata in queste stesse competizioni anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società e che va scontata in campionato nel solo caso in cui la nuova società di appartenenza non partecipi ad alcuna delle appena dette competizioni ("Coppa Italia" e "Coppa Regione").

Che è il caso del Teoli, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, la U.S. Monteroduni, con la S.S. Carpinone Calcio del 22.9.2002 occorre concludere che era regolare, avendo dovuto scontato il residuo di squalifica subita in relazione a gara di "Coppa Lazio" nella "Molise Cup", sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente.

Venendo all'obiezione della società appellante relativa alla diversità tra la "Molise Cup" e la "Coppa Lazio" e comunque alla non assimilabilità della prima alla seconda bisogna osservare che la oggettiva (ed innegabile) diversità delle due manifestazioni è del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, trattandosi di competizioni che rispondono alle medesime finalità e che hanno la medesima natura; coincidenza di finalità e di natura che nell'ottica dell'esecuzione delle sanzioni inflitte nell'ambito di ciascuna delle due ed alla luce di quanto previsto dagli artt. 14, comma 10 e 17 C.G.S. esclude che l'una possa essere considerata diversa dall'altra. Quanto poi alla non assimilabilità della "Molise Cup" alla "Coppa Lazio" la semplice lettura del Regolamento della coppa molisana dimostra esattamente il contrario e cioè che la "Molise Cup" altro non è, nella sostanza, che una delle "Coppe Regioni", cui gli appena richiamati artt. 14 e 17 C.G.S. collegano gli stessi effetti che alla "Coppa Lazio" ed a ciascuna delle altre "Coppe Regioni" organizzate dai vari Comitati Regionali.

Considerato, in definitiva, che il Teoli ha preso parte alla gara della sua nuova squadra con la S.S. Carpinone del 22.9.2002 in posizione regolare, l'appello proposto va, come già rilevato, rigettato.

Ne consegue, a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., che la relativa venga incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Carpinone Calcio di Carpinone (Isernia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **10 - APPELLO DELL'U.S. ISOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA SPORTIVA CARIATESE/ISOLA DEL 12.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002)

La U.S. Isola di Isola Capo Rizzuto ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul C.U. n. 39 del 5 novembre 2002 e relativa alla posizione del calciatore Piperis Vincenzo nella gara Isola/Cariatese del 12.10.2002 del Campionato di Promozione.

Sostiene la ricorrente che il suddetto calciatore, all'epoca della gara in esame, era tesserato con la soc. Mandatorricese; tale tesi risulta smentita da quanto risulta in atti ed in particolare dalla scheda relativa al Piperis trasmessa dal competente ufficio, che attesta il regolare tesseramento del Piperis stesso per La Sportiva Cariatense alla data di disputa della gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Isola di Isola Capo Rizzuto (Crotone) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**11 - APPELLO DELL'A.S. S. AGATA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DANIELE CERICOLA/S. AGATA CALCIO A CINQUE DEL 19.10.2002**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002)

Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, l'A.S. Sant'Agata Calcio a Cinque eccepiva che alla gara A.S. Daniele Cericola/A.S. S. Agata, disputata il 19.10.2002 per il Campionato di Serie D Calcio a Cinque, l'A.S. Daniele Cericola aveva utilizzato il calciatore Passeri Luys, che non aveva titolo a parteciparvi in quanto tesserato con la Società S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5 sin dal 20.9.2000.

La Commissione adita, con decisione pubblicata sul C.U. n. 19 del 14 novembre 2002, rilevato che dagli atti ufficiali il calciatore Passeri Luys risultava regolarmente tesserato con la Società A.S. Daniele Cericola dal 18.10.2002, deliberava di respingere il reclamo.

Avverso tale delibera ha proposto ricorso davanti a questa Commissione l'A.S. S. Agata Calcio a Cinque, sostenendo che il calciatore Passeri Luys, pur risultando tesserato per la Daniele Cericola con decorrenza dal 18.10.2002, era tuttavia in posizione irregolare in quanto tesserato per altra Società, la S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5 già dal 20.9.2000. Poiché nel tesseramento a favore della S.S. Marina C.S.A. risultava quale data di nascita del calciatore l'8.9.1971 anziché il 9.8.1971, tale inversione di cifre, frutto di mero errore di trascrizione, aveva consentito il tesseramento a favore della A.S. Daniele Cericola e l'utilizzazione del calciatore da parte di quest'ultima nella gara disputata contro l'A.S. S. Agata.

La ricorrente chiede pertanto che, previo accertamento che il Passeri Luys nato il 9.8.1971, tesserato per la A.S. Daniele Cericola ed il Passeri Luys nato l'8.9.1971, tesserato per la S.S. Marina C.S.A., sono la stessa persona, venga inflitta alla società A.S. Daniele Cericola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

La C.A.F. osserva che dal supplemento di istruttoria disposto ed effettuato nel corso del procedimento è emerso che il calciatore Passeri Luys, nato l'8.9.1971, tesserato con decorrenza 20.9.2000 per la S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5, è la stessa persona che risulta tesserata per l'A.S. Daniele Cericola a far data dal 18.10.2002.

Tanto si deduce dall'identità delle firme e dei dati anagrafici, compresa la data di nascita 9.08.1971, riportati sui due moduli di richiesta di tesseramento acquisiti agli atti; la diversa data di nascita 8.09.1971 risultante nel tesseramento a favore della S.S. Marina C.S.A. Calcio a 5 appare essere frutto di un errore materiale nella trascrizione dei dati.

Ciò premesso in fatto, è evidente che il calciatore Passeri Luys ha disputato la gara in esame in posizione irregolare; pertanto il ricorso deve essere accolto e deve essere inflitta alla Società A.S. Daniele Cericola la punizione sportiva di perdita della gara A.S. Daniele Cericola/A.S. S. Agata Calcio a Cinque del 19.10.2002.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. S. Agata Calcio a Cinque di Cepagatti (Pescara) annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla società Daniele Cericola la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2. Dispone la restituzione della tassa versata.

## ORDINANZE

**12 - APPELLO DELL'U.S. CITTÀ DI AVEZZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA LISTA DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI VICINI FRANCESCO, DI RIENZO GIORGIO E FAVARO GIANLUIGI DALL'A.S. AVEZZANO CALCIO A CINQUE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002)

La C.A.F. letti gli atti:

- ritenuto opportuno, ai fini del decidere anche con riferimento alla questione sollevata da parte della società resistente acquisire la cartolina di ritorno della raccomandata relativa al ricorso introduttivo del presente reclamo;

INVITA

- l'U.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque a depositare il documento di cui sopra entro il 4 gennaio 2003.

**13 - APPELLO DEL C.U.S. VITERBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.S. VITERBO/AYMAVILLES GRESSAN PILA DEL 21.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 15.11.2002)

La C.A.F., su richiesta di parte, rinvia l'appello come sopra proposto dal C.U.S. Viterbo di Viterbo alla riunione del 9 gennaio 2003.

